



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA  
-1^ SEZIONE LAVORO-

Il Giudice Dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'udienza del 14 dicembre 2021, svolta nelle forme della trattazione scritta ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 17426/2020 R.G. promossa

**DA**

rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Frisani del foro di Firenze ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, Via Curtatone n. 2, in virtù di procura in calce al ricorso

Ricorrente

**CONTRO**

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21

Non costituito

Conclusioni: come in atti

Oggetto: Richiesta di riconoscimento del trattamento pensionistico senza la decurtazione di cui all'art. 1, commi, da 261 a 268, della legge n. 145 del 2018 e alla corresponsione del trattamento pensionistico senza blocco di cui all'art. 1,



### FATTO E DIRITTO

Con ricorso, iscritto a ruolo in data 23.06.2020 e ritualmente notificato,

ha convenuto in giudizio l'INPS per sentir accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento del trattamento pensionistico senza la decurtazione di cui all'art. 1, commi, da 261 a 268, della legge n. 141 del 2018 e alla corresponsione del trattamento pensionistico senza blocco di cui all'art. 1, comma 260, della legge n. 145 del 2018 e all'art. 1, comma 477, della legge n. 160 del 2019 e per l'effetto per sentir condannare l'istituto convenuto al pagamento del trattamento pensionistico integrale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di scadenza dei singoli ratei al saldo.

Il ha premesso in fatto:

- di essere in quiescenza dal 2017 e di essere beneficiario di trattamento pensionistico di importo superiore ad € 100.000,00 lordi annui;
- che il comma 260 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018 ed il comma 477 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 prevedono una riduzione per un triennio (2019/2021) della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici superiori a tre volte il minimo INPS, poi portati a quattro;
- che i commi da 261 a 268 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018 prevedono una decurtazione percentuale per un quinquennio dell'ammontare della pensione dei titolari di trattamenti pensionistici di importo superiore ad € 100.000,00 lordi annui;
- di essere stato direttamente inciso dalle anzidette misure legislative, che appaiono gravemente lesive della sua posizione giuridica, risultando egli



assoggettato sia alla riduzione dell'importo della pensione in godimento sia alla

consistente contrazione della stessa indicizzazione;

-di avere subito una riduzione del trattamento pensionistico del 15% per la quota di importo da € 100.000,01 ad € 117.243,62 per un totale di € 3.782,22 e conseguentemente una limitazione della perequazione disposta dal comma 260 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018 ed il comma 477 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, con rivalutazione del proprio trattamento pensionistico nella misura del 40% (in quanto titolare di trattamento pensionistico superiore a nove volte il trattamento minimo INPS);

-di avere diffidato l'INPS alla ricostituzione del proprio trattamento pensionistico, stante il mancato rispetto, da parte dei disposti normativi, dei principi di cui agli artt. 2, 3, 23, 36, 38, 53, 81 117 e 136 Cost.

2. L'INPS non risulta costituito nonostante la ritualità della notifica del ricorso.

3. La causa, previa acquisizione di varia documentazione prodotta dal ricorrente, è stata decisa all'udienza del 14 dicembre 2021, svolta nelle forme della trattazione scritta, con deposito di motivazione contestuale.

Il ha depositato note conclusive recanti la data dell'11.11.2021.

4. Ai fini della decisione della presente controversia va tenuto nella debita considerazione la sentenza n. 234 del 9.11.2020 della Corte Costituzionale, dinanzi alla quale erano stati sollevati diversi profili di legittimità da parte di giudici di merito (Corte dei Conti- Sezione giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia, per il Lazio, per la Toscana, per la Sardegna per trattamento pensionistico di ex dipendenti pubblici e Tribunale di Milano- quale giudice del lavoro- per il trattamento pensionistico di ex lavoratore privato).

Il giudice delle leggi, chiamato a verificare i vari profili di incostituzionalità della normativa di riferimento, richiamata dall'attuale ricorrente, ha dichiarato



l'illegittimità del comma 260 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021), nella parte in cui stabilisce la riduzione dei trattamenti pensionistici "per la durata di cinque anni", anziché per la durata di "tre anni".

L'originaria durata prevista è stata ritenuta incostituzionale, perché eccessiva rispetto all'ordinaria previsione triennale del bilancio di previsione dello Stato e all'estensione nel tempo degli obiettivi perseguiti dalla misura, oltre che non allineata rispetto al limite temporale dell'intervento limitativo della perequazione, pur disposto nella medesima legge di bilancio.

In particolare la Corte Costituzionale ha osservato che la reiterazione della misura limitativa del trattamento pensionistico per i più elevati livelli nella sua totale durata quinquennale non può trovare una propria giustificazione, trattandosi di termine eccessivo, che tuttavia può essere ricondotto nell'alveo della legittimità costituzionale, se contenuto nel più ridotto spazio dei tre anni, secondo la tendenza dell'ordinamento, nell'ambito strettamente previdenziale, della proiezione triennale.

La stessa Corte ha evidenziato, su un piano più generale, come ogni prelievo di solidarietà debba fondarsi su ragioni in grado di giustificarlo e come il ripetersi delle misure faccia emergere l'esistenza di una debolezza sistemica, difficilmente governabile per il tramite di interventi necessariamente temporanei, per di più operati soltanto sui redditi pensionistici, «ormai consolidati nel loro ammontare, collegati a prestazioni lavorative già rese da cittadini che hanno esaurito la loro vita lavorativa, rispetto ai quali non risulta più possibile neppure ridisegnare sul piano sinallagmatico il rapporto di lavoro» (sentenza n. 116 del 2013).

5. Questo giudicante non può che prendere atto di quanto deciso dalla Corte Costituzionale e procedere al riconoscimento del diritto del                      ad ottenere il



pagamento- a decorrere dal 1° gennaio 2022- del trattamento pensionistico senza

il taglio concernente il contributo di solidarietà.

In questo senso il ricorrente ha formulato, nelle note recanti la data dell'11.11.2021, le proprie conclusioni, che pertanto meritano accoglimento.

L'INPS va esonerato dalle spese di lite, stante il parziale accoglimento del ricorso e in considerazione dell'anzidetta pronuncia di parziale incostituzionalità.

**P.Q.M.**

Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 17426/2020 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- accoglie il ricorso per quanto di ragione con accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento del trattamento pensionistico senza il taglio relativo al contributo di solidarietà a decorrere dal 1° gennaio 2022;
- per l'effetto condanna dell'INPS a corrispondere al ricorrente il trattamento pensionistico per intero dall'anzidetta data;
- nulla per le spese nei confronti dell'INPS

Roma li 14 dicembre 2021

Il Giudice del Lavoro

Dott.ssa Maria De Renzis

